

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2947

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANDA, SOLIANI, COMPAGNA
e MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2004

Riconoscimento della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore di università ed enti di ricerca finalizzate all’istituzione di borse di studio e borse di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di intervenire su un tema di diretto interesse per la tutela e la promozione del diritto allo studio e, in particolare, per il sostegno dei giovani meritevoli attraverso i percorsi di formazione universitaria e post-universitaria: il regime fiscale delle erogazioni liberali destinate alle istituzioni universitarie e finalizzate all'istituzione di borse di studio.

Ad oggi, l'ordinamento vigente non riconosce alcuna forma di agevolazione fiscale per il cittadino che intenda concorrere al finanziamento di borse di studio istituite dalle università nazionali, né - tanto meno - ammette la possibilità di finanziare al medesimo fine istituzioni universitarie straniere.

Con riferimento al regime fiscale delle erogazioni liberali a favore delle università, infatti, il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 100, comma 2, lettera c), riconosce la deducibilità solo ai fini dell'imposta sul reddito d'impresa, entro il limite del 2 per cento dello stesso reddito. In tal caso, peraltro, non si specifica alcuna finalità di destinazione per le erogazioni liberali effettuate dalle imprese, che dunque potrebbero semplicemente concorrere a finanziare le spese ordinarie di funzionamento.

Nell'intervenire, con questo disegno di legge, sulla disciplina fiscale vigente, si è dunque ritenuto di intervenire su ciascuna delle carenze segnalate.

In particolare, l'articolo 1 reca un'integrazione alla disciplina della deducibilità degli oneri sociali ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 917 del 1986. Tra gli oneri ammessi alla deduzione sono infatti aggiunte, nell'ambito di un'apposita lettera, «le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 250.000 euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca».

Analogamente, all'articolo 2 è novellata la disposizione del testo unico delle imposte sui redditi relativa alla deducibilità degli oneri di utilità sociale dal reddito delle imprese, di cui all'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, l'ambito di riferimento della lettera c) del comma 2, che oggi ammette alla deduzione «le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato», è ampliato portando il limite di deducibilità al 5 cinque per cento del reddito d'impresa e prevedendo espressamente la possibilità di finanziare, o concorrere al finanziamento, di borse di studio e di borse di ricerca.

L'articolo 3 prevede quindi l'estensione, entro certi limiti, della disciplina della deducibilità fiscale alle erogazioni, effettuate da privati cittadini o da imprese, a favore di istituzioni universitarie e di ricerca straniere, intendendosi per tali anche quelle dei Paesi extracomunitari. In tal caso, il beneficio è condizionato alla destinazione delle borse di studio e delle borse di ricerca così finanziate rispettivamente a studenti e ricercatori italiani.

La stessa norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della legge e su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'individuazione di un elenco delle istituzioni universitarie straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali. Ai fini dell'iscrizione a tale elenco, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti per-

corsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

Infine, l'articolo 4 reca, quale norma di copertura del minor gettito fiscale derivante dal nuovo regime di deducibilità, il rinvio annuale alla legge finanziaria, in coerenza con le indicazioni a tal fine recate dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, infatti, che in un'apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria siano indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche al regime della deducibilità fiscale introdotte dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

«*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 250.000 euro, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca».

Art. 2.

(Deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito d'impresa)

1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria ed enti di ricerca, anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio o di borse di ricerca;».

Art. 3.

(Erogazioni a favore di università ed istituti di istruzione universitaria stranieri)

1. Ai fini dell'applicazione del regime di deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *I*-quater), e all'articolo 100, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 2, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all'istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato o di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.

3. Ai fini della permanenza nell'elenco di cui al comma 2, il medesimo decreto individua altresì le forme e le modalità di verifica dell'effettiva destinazione delle erogazioni li-

berali ammesse al regime della deducibilità fiscale.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante appositi finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con le indicazioni recate dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi del comma 2.

2. In un'apposita sezione del documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche al regime della deducibilità fiscale introdotte dalla presente legge.

